

# **Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC)**

**Modifica del 23 ottobre 2013**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 novembre 2003<sup>1</sup> concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione*

*In tutta l'ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAG».*

*Art. 2 cpv. 2 e 3 lett. a*

<sup>2</sup> A complemento dell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>2</sup> sulla terminologia agricola, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può stabilire coefficienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari.

<sup>3</sup> Per il calcolo del volume di lavoro non si prendono in considerazione:

- a. le superfici agricole utili, ubicate a una distanza di percorso di oltre 15 km dal centro aziendale;

*Art. 3 cpv. 1*

<sup>1</sup> Nelle regioni di montagna e in quelle collinari in cui la gestione o una sufficiente densità di insediamento è minacciata, il volume di lavoro minimo necessario ammonta a 0,60 USM.

*Art. 4 cpv. 1*

<sup>1</sup> I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono accordati soltanto se il gestore adempie le condizioni di cui agli articoli 3 e 4 nonché 12–34 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>3</sup> sui pagamenti diretti.

*Art. 6 cpv. 2*

*Abrogato*

<sup>1</sup> RS 914.11

<sup>2</sup> RS 910.91

<sup>3</sup> RS 910.13, RU 2013 ...

*Art. 6a cpv. 1*

<sup>1</sup> I mutui secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera c possono essere concessi soltanto se i terreni che si liberano sono venduti, ovvero affittati per almeno 12 anni, a una o più aziende ubicate a una distanza di percorso di al massimo 15 km conformemente agli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991<sup>4</sup> sul diritto fondiario rurale.

*Art. 13 cpv. 3*

<sup>3</sup> Al posto di una revoca giusta il capoverso 1 lettera a o c, il Cantone può trasferire il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell'azienda, alle stesse condizioni al successore, purché questi soddisfi le condizioni di entrata in materia di cui agli articoli 2–7 e offra la garanzia richiesta. È fatto salvo l'articolo 15.

*Art. 17 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Esso notifica all'UFAG entro il 10 gennaio i seguenti saldi al 31 dicembre dell'esercizio contabile precedente:

- a. il saldo totale dei fondi federali;
- b. il saldo totale dei fondi cantonali;
- c. gli interessi maturati dei fondi federali e cantonali;
- d. l'utilizzo degli interessi secondo l'articolo 85 capoverso 2 LAgr;
- e. la liquidità;
- f. la somma degli aiuti per la conduzione aziendale concessi, tuttavia non ancora versati.

<sup>3</sup> Esso notifica all'UFAG entro il 15 luglio i seguenti saldi al 30 giugno:

- a. la liquidità;
- b. la somma degli aiuti per la conduzione aziendale concessi, tuttavia non ancora versati.

*Art. 18* Termine di disdetta per la restituzione dei fondi federali

Il termine di disdetta per i fondi federali da restituire è di tre mesi.

*Titolo prima dell'art. 19***Sezione 2: Aiuti per la riqualificazione per gli anni 2004–2019***Art. 33 cpv. 3*

<sup>3</sup> La durata di validità della sezione 2 (art. 19–30) è prorogata sino al 31 dicembre 2019.

<sup>4</sup> RS 211.412.11

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

23 ottobre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

